



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE TARES ANNO 2013 AL GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI HERA SPA	Nr. Progr.	34
	Data	03/09/2013
	Seduta Nr.	6

Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 03/09/2013 Ore 20:45

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Solita sala delle Adunanze, oggi 03/09/2013 alle Ore 20:45 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Carpeggiani Cristina	SINDACO	Presente
Marchi Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Bugamelli Eva	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Brintazzoli Emanuele	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Bonoli Sergio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Cere' Davide	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Poggi Giovanni	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Pirazzoli Fabio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Negrone Giulia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Scheda Mauro	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Gaddoni Matteo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Callegari Stefania	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Coronelli Danilo	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Rossi Claudio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Stanziani Valerio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Capponcelli Romana	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Dalto Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Totale Presenti	13	Totale Assenti
		4

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

MARCHI FRANCESCO; BRINTAZZOLI EMANUELE; CORONELLI DANILLO; CAPPONCELLI ROMANA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Folli Alberto

In qualità di SINDACO, la Sig.ra CARPEGGIANI CRISTINA assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE TARES ANNO 2013 AL GESTORE
DEL SERVIZIO RIFIUTI HERA SPA

Sono presenti gli Assessori non Consiglieri Franceschi Claudio e Venturini Anna

Svolgono le funzioni di scrutatore i Consiglieri Poggi Giovanni, Cerè Davide, Dalto Francesco

Durante la trattazione del presente oggetto esce dall'aula il Consigliere Callegari Stefania

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina hanno costituito, ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario Imolese con lo scopo di esercitare in forma associata funzioni conferite dalla Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna nonché funzioni comunali;
- Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Castel Guelfo di Bologna n. 63 del 28/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (**Area Est:** Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e **Area Ovest:** Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);
- Richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 63 del 28/12/2011 con la quale è stato approvato il comando del personale, l'attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dal 1/1/2012, vanno a fare parte dell'organico dell'Ufficio Tributi Associato, prevedendo, per ciascuna Area territoriale l'individuazione di un Responsabile referente che, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione, i Referenti siano nominati "Funzionari Responsabili" di imposta ai sensi della normativa vigente, in tale veste adottano tutti gli atti gestionali nelle rispettive materie;
- Preso atto del provvedimento prot. n.7152/6 del 28.12.2011 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona del dott. Antonio Caravita, e del decreto prot.n.67/6 del 09.01.2012 di nomina della PO nella persona della D.ssa Stefania Martelli, designata Responsabile Tributi Polo Ovest – Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese;
- Visti i provvedimenti di proroga degli incarichi di direzione e posizione organizzativa già in essere per il 2012 anche per il 2013, autorizzati con delibera di Giunta Circondariale n.45 del 28.12.2012;
- Visto il decreto prot.n. 2764/2/2013 del rinnovato Presidente del Nuovo Circondario Imolese di conferma dell'incarico di Direzione e di quelli di posizione organizzativa;

Visto la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2011 che, con decorrenza 1/1/2012, ha:

- istituito l'Agenda Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATESIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- disposto la soppressione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L. R. n. 10 del 30/06/2008 (Autorità d'ambito), disponendo il subentro di ATESIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

Considerato che:

- fino alla data del 31.12.2012 il regime di prelievo adottato da questo Comune, attraverso la partecipazione dell'Agenda d'Ambito, ai fini della copertura dei costi afferenti al servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, è stato configurato come Tariffa Integrata Ambientale, applicata e riscossa dal gestore del servizio;

Visti:

- l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, lett. f) della Legge n. 228/2012 che istituisce, a far data dal 01 Gennaio 2013, in tutti i Comuni del territorio nazionale, il tributo comunale TARES, in sostituzione dei previgenti prelievi in materia di rifiuti quali Tia 2 o Tia Integrata Ambientale, Tia 1 o Tariffa Igiene Ambientale, Tarsu, consentendo tuttavia ai comuni, in "deroga" alle previsioni dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e per il solo anno 2013, l'affidamento della gestione della TARES, al gestore titolare dell'affidamento del servizio rifiuti e della riscossione TIA al 31.12.2012;
- il D.Lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento alla parte quarta, relativo alle norme in materia ambientale collegate alla gestione dei rifiuti;

Considerato che il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) nel territorio comunale è affidato ad HERA, regolato dalla Convenzione sottoscritta con l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale - ATO n. 5 della Provincia di Bologna (ora Atersir), a tutt'oggi prorogata fino al 31/12/2014 e che tale servizio comprendeva, fino al 31/12/2012, la gestione dell'attività di determinazione, accertamento, riscossione e contenzioso;

Preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 79 del 09/7/2013 avente ad oggetto l'approvazione della scrittura privata tra Comune ed Hera spa per la fatturazione e pagamenti del servizio di gestione del servizio rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA);

Richiamato l'art.10 comma 2 del D.L. 6.4.2013, n. 35 convertito nella Legge n.64 del 6 giugno 2013 che, in materia di Tares, per il solo anno 2013, introduce norme in deroga a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011 ed in particolare dispone che i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che l'ufficio tributi (associato al Nuovo Circondario imolese dall' 1/1/2012) è attualmente privo delle risorse umane e strumentali sufficienti per fronteggiare la gestione diretta del nuovo tributo Tares;

Preso atto che con nota prot.gen. 823/3/2013 del 20 febbraio u.s. da parte del Presidente della Giunta del Nuovo Circondario Imolese, per conto dei comuni del medesimo, è stato espresso ad Hera spa, in quanto gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati, l'orientamento di avvalersi dell'operato di Hera spa quale concessionario di servizio, fatte salve ulteriori valutazioni di carattere economico da rapportarsi ai costi in appalto del servizio mediante adesione a convenzione Intercenter;

Considerati i seguenti atti deliberativi approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 21/5/13:

- delibera di C.C. n°16/2013 di approvazione dell'affidamento della riscossione Tares all'attuale Gestore del servizio rifiuti HERA SPA, per l'anno 2013, con scadenze in due rate a titolo d'acconto 30 giugno e 30 settembre – alle medesime tariffe 2012 - ed al 31 dicembre 2013, secondo le modalità di legge, a conguaglio con tariffe Tares 2013;
- delibera di C.C. n° 17/2013 di approvazione del regolamento comunale Tares nel territorio di Castel Guelfo di Bologna;
- delibera di C.C. n° 18/2013 di approvazione dell'articolazione tariffaria Tares 2013;

Preso atto che, per l'anno 2013, è previsto – ai sensi dell'art.10 comma 2 lett.c) del DL 35/2013 convertito nella L. n.64 del 6 giugno 2013 - il versamento di un'ulteriore quota denominata "maggiorazione standard" pari a € 0,30/mq, che viene riscossa direttamente dallo Stato mediante versamento da parte dei contribuenti contestualmente al pagamento dell'ultima rata;

Ritenuto necessario approvare apposita convenzione volta a disciplinare ogni aspetto riferibile alle attività di riscossione della TARES – tributo e maggiorazione - per l'anno 2013;

Considerato che:

- la TIA assunta per la determinazione degli importi degli acconti della TARES 2013 è stata sempre organizzata e gestita dal gestore del servizio rifiuti – HERA SPA – fino al 31.12.2012, sulla base delle tariffe determinate dall'Autorità d'Ambito (ATERSIR) ai sensi di legge;
- un eventuale affidamento della riscossione del tributo TARES a soggetto diverso dall'attuale Gestore HERA SPA potrebbe vanificare l'obiettivo di anticipare i tempi di riscossione, con possibili ricadute negative sul servizio di raccolta e spazzamento, per effetto dei necessari tempi tecnici di organizzazione del servizio che richiede l'implementazione delle banche dati TIA ed il flusso dei pagamenti dei clienti del servizio su altri conti correnti rispetto a quelli attuali;

Ritenuto pertanto opportuno e conveniente affidare in concessione la riscossione della TARES anno 2013;

Rilevato che HERA SPA, con nota del 17/6/2013 prot.n.77237, iscritta al protocollo comunale in data 17/06/2013 al n° 005066/2013, ha espresso la piena disponibilità ad assumere la gestione della TARES, comprensiva della riscossione della 3° rata 2013, alle tariffe deliberate dal Comune – dedotti gli acconti 2013 – e della maggiorazione standard, ad integrazione della proposta formulata dalla medesima società Hera spa in data 16/4/2013 prot. n. 50066, in merito alla gestione degli acconti Tares 2013;

Considerato che il gestore, quale corrispettivo per l'attività di gestione del tributo in questione , meglio descritta nell'allegata convenzione e relativo capitolato, ha offerto:

- un corrispettivo pari a **€ 23.453,28 IVA esclusa** da versare in due rate alle scadenze indicate nella convenzione medesima, corrispondente al 2,09% del riscosso totale Tares di competenza 2013, compresa la quota di maggiorazione standard;
- in compenso pari al 18% del riscosso in via definitiva, a titolo di accertamento /recupero Tares, per la attività opzionale di recupero elusione / evasione eventualmente effettuata dal Gestore su richiesta dell'ente medesimo;

Preso atto che il Gestore, quale corrispettivo per l'attività di gestione del tributo in questione, meglio descritta in convenzione e relativo capitolato allegati al presente atto, offre un prezzo più conveniente economicamente rispetto a quello che il Comune avrebbe potuto eventualmente

scegliere sulla base di un'aggiudicazione a favore del soggetto aggiudicatario della gara d'appalto afferente la gestione del tributo in questione, bandita a livello regionale dalla centrale di committenza regionale Intercenter;

Rilevato che il gestore riscuote le prime due rate secondo le modalità previgenti, alle scadenze stabilite dal comune – 30/6 e 30/9, secondo quanto previsto dalla delibera di C.C. 16/2013 - nonché la terza rata al 31 dicembre 2013, nel rispetto dei limiti e modi stabiliti ex lege;

Rilevato che la gestione del tributo Tares, affidata ad Hera spa per l'anno 2013, costituirebbe un'attività affidata in concessione, i cui costi rientrerebbero nel piano economico finanziario del servizio rifiuti, in corrispondenza della voce CARC, così come indicati nell'allegato B) - determinazione del "montante" - della delibera di C.C. 18/2013, d'approvazione dell'articolazione tariffaria Tares 2013;

Preso atto che Hera spa agirebbe quindi come concessionario del servizio di riscossione Tares, secondo le modalità descritte nell'allegata convenzione e capitolato speciale;

Considerato, altresì, che l'affidamento definitivo, sarà subordinato alla verifica dei requisiti di legge, in particolare quelli di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e contributivi e che il contratto avrà esecuzione anticipata rispetto alla data della stipula, data l'urgenza, atteso che il tributo Tares è in vigore già dal 01.01. 2013 ed il servizio relativo deve essere assicurato;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario (allegato d);

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (allegato c);

Visto il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

La presente proposta è stata sottoposta alla Conferenza dei Capigruppo del 29/08/2013;

Udito il dibattito riportato su DVD sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale, conservato agli atti della segreteria comunale, durante il quale è intervenuto il Sindaco/Presidente per passare la parola al Consigliere/Assessore Eva Bugamelli la quale espone l'oggetto.

Di seguito non ci sono interventi e dichiarazioni di voto, quindi si passa alla votazione dell'oggetto

Con votazione in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori: Presenti n. 12, Votanti n. 12, Favorevoli n. 9, Contrari n. 3 (Rossi Claudio, Stanziani Valerio, Dalto Francesco), Astenuti nessuno

DELIBERA

1) di avvalersi della facoltà di affidamento della gestione in concessione della TARES per l'anno 2013 – relativa al tributo rifiuti ed alla maggiorazione standard – all'attuale Gestore del servizio rifiuti HERA SPA, con sede legale in Bologna Viale Berti Pichat 2/4 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 04245520376, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art.14, comma 35, del suddetto DL

201/2011, convertito nella L.214/2011 e dell'art.10 c.2 lett.g) DL 35/2013, convertito nella L.64/2013, secondo le modalità descritte nell'allegata convenzione e capitolato speciale;

2) di verificare, prima dell'affidamento definitivo e della stipula del contratto, la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 Dlgs. 163/2006, atteso che già è a conoscenza dell'Amministrazione la sussistenza della capacità economica finanziaria e tecnica del soggetto in questione per l'attività oggetto di affidamento, trattandosi di continuazione di attività effettuata già nel precedente esercizio, iniziata nel 2000 e documentabile sulla base dei Piani d'ambito, PEF e bilanci d'esercizio degli anni precedenti, controllati e verificati dalla competente Autorità d'Ambito Ottimale, ora Atersir, a cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni dell'ambito ottimale, tra cui anche il **Comune di Castel Guelfo di Bologna**;

3) di dare, altresì atto che la spesa complessiva richiesta da Hera spa per l'esecuzione dell'attività in oggetto affidata in concessione, i cui costi rientrano nel piano economico finanziario del servizio rifiuti, in corrispondenza della voce CARC, così come indicati nell'allegato B) - determinazione del "montante" - della delibera di C.C. 18/2013, d'approvazione dell'articolazione tariffaria Tares 2013 - verrà impegnata al bilancio 2013 al capitolo 95301 "Prestazioni di servizio" Servizio smaltimento rifiuti e rientrerà nei costi complessivi del servizio in questione, a norma del DPR 158/1999;

4) di nominare, con il presente atto, ai sensi art. 29 del D.lgs. 196/2003, il Gestore Hera SPA come responsabile esterno al trattamento dati Tares 2013, in ossequio a quanto previsto nella allegata convenzione e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy vigente in materia, nonché funzionario responsabile del tributo comunale Tares, ai sensi dell'art.16, comma 2, ultimo periodo, del regolamento comunale tares, approvato con delibera di C.C. n° 17 del 21.05.2013;

5) di provvedere – con il presente atto - all'approvazione dell'allegata convenzione e capitolato speciale, nonché della collegata offerta economica per la gestione di cui in oggetto:

ALLEGATO 1 CONVENZIONE

ALLEGATO A ALLA CONVENZIONE -CAPITOLATO SPECIALE

ALLEGATO B ALLA CONVENZIONE - TRACCIATO RECORD FILE

ALLEGATO 2 OFFERTA GESTIONE TARES 3° RATA

6) di dare mandato **all'U.O. Contratti** di procedere alle verifiche sopra descritte relative ai requisiti, alla stipula del contratto relativo alla concessione in oggetto e del relativo allegati (capitolato) e competenze connesse;

7) di demandare al Dirigente competente l'adozione degli atti ad integrazione, conseguenti e necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

8) di inoltrare copia del presente atto, a cura del Servizio proponente, ad Atersir ed al Gestore del servizio, Hera S.p.A., per opportuna conoscenza;

9) di dichiarare con successiva e separata votazione (Consiglieri presenti n. 12, votanti n. 12, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 3 – Rossi Claudio, Stanziani Valerio, Dalto Francesco, Astenuti nessuno), il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. 18/08/2000 n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 DEL 03/09/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Carpeggiani Cristina

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Folli Alberto

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il 09/09/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 09/09/2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Mengoli Mirella

È copia conforme all'originale.

Data 09/09/2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Mengoli Mirella

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il giorno

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
- sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Mengoli Mirella



COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **34** Data Delibera **03/09/2013**

OGGETTO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE TARES ANNO 2013 AL GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI HERA SPA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 01/08/2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to CARAVITA ANTONIO</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 07/08/2013 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Pancaldi Cesarina</p>

ALLEGATO 1

Convenzione

Affidamento, ai sensi dell'art. 14 comma 35 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, del servizio di gestione del tributo TARES ad HERA S.p.A., Gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA).

HERA SPA con sede legale in Bologna Viale Berti Pichat 2/4 iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA n. 04245520376 , rappresentata dall'Amministratore Delegato Dott. Maurizio Chiarini in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione di HERA spa nella seduta del 02/05/2011 (di seguito per brevità **"HERA"** o **"Gestore"**)

COMUNE di (di seguito per brevità **"Comune"**) con sede in _____, Vian..... (Prov) Codice Fiscale, pec, rappresentato da _____ in qualità di _____, il quale dichiara di intervenire in questo atto in virtù dei poteri a lui conferiti con atto

di seguito congiuntamente definite **"Parti"**

Premesso che

- 1) il Comune, ha affidato ad HERA il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) nel territorio comunale, regolato dalla Convenzione sottoscritta con l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale - ATO n.5 della Provincia di Bologna(ora Atersir), in data 20/12/2004 (deliberazione n. 17 del 20/12/2004 , valida fino al 20/12/2011, successivamente prorogata fino al subentro del nuovo gestore);
- 2) il Comune, fino al 31.12.2012, copriva i costi del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) mediante la tariffa di igiene ambientale disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 (TIA1) / dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (TIA2), applicata e riscossa dal Gestore del servizio;
- 3) l'art. 14 del D.L. n. 201 /2011, convertito in L. n. 214/2011, nel testo integrato dall'art. 1 comma 387 della Legge di Stabilità n. 228/2012, entrata in vigore il 01.01.2013, ha confermato l'istituzione con pari decorrenza, sia per i Comuni a Tariffa (sia TIA1 che TIA2) che per quelli a Tassa rifiuti (TARSU), del Tributo Tares – (di seguito **"Tares"** o **"Tributo"**), in modo da assicurare la copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nonché l'applicazione della maggiorazione standard di 0,30 €/mq;
- 4) la gestione del Tributo Tares è di competenza comunale, salvo che il Comune la affidi al soggetto che alla data del 31.12.2012 svolgeva, anche disgiuntamente, il servizio di gestione rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, TIA1 o TIA2, facoltà prevista dal comma 35 dell'art. 14 della L. n. 214/2011 nel testo integrato dalla Legge di Stabilità n. 228/2012, per il solo 2013, **"in deroga"** alle previsioni dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che la riserva alle imprese di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali iscritte all'albo di cui al DPR n. 43 del 1988;

- 5) il Comune, viste le facoltà consentite dall'art. 10 comma 2 del D.L. 08 aprile 2013 n. 35, convertito nella L. n. 64/2013, ha adottato la delibera consiliare n. 16 data 21 maggio 2013 con la quale, ha stabilito:
- a) di affidare ad HERA la riscossione di n.ro 2 (due) rate in acconto del tributo Tares limitatamente alla quota rifiuti, per conto del Comune, relative al 1° e 2° quadrimestre 2013, con scadenza di pagamento rispettivamente a giugno e settembre 2013, da effettuarsi mediante le modalità previste per TIA1 o TIA2 nel 2012 (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria), il cui importo, è commisurato all'ammontare TIA di competenza del cliente per l'anno 2012, nel quale è incorporata l'IVA relativa al servizio rifiuti in quanto costo del servizio medesimo, in base all'art. 14 co.35 del D.L. n. 201/2011,
 - b) di affidare ad HERA, in deroga a quanto previsto dall'art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, la gestione della Tares – comprensiva anche della maggiorazione standard di cui al comma 13 dell'art. 14 del D.L. n.201/2011 convertito in L. n. 214/2011, demandandone la regolamentazione economica ed amministrativa ad apposito accordo fra le Parti;
- 6) La riscossione della Tares sia in acconto - ai sensi dell'art. 10 comma2 del D.L. 08 aprile 2013 n. 35, convertito nella L.n. 64/2013, sia a regime - ai sensi dell'art. 14 del D.L. n.201/2011- costituisce un'entrata per il Comune ed anche qualora riscossa dall'agente della riscossione o dal Gestore del servizio rifiuti va versata nelle casse comunali;
- 7) Atersir, previo parere delibera del Consiglio Locale n. 1 del 20/3/2013 e con delibera del Consiglio d'Ambito n. 8 del 27/3/2013 ha approvato il Piano Finanziario SGRUA del Comune per il 2013, al netto dell'IVA e di sconti e riduzioni previsti per legge e Regolamento Comunale, nonché al netto dei costi di accertamento riscossione e contenzioso (CARC);
- 8) il Consiglio Comunale, ha approvato con delibera n°18 del 21 maggio 2013, l'articolazione tariffaria della Tares anno 2013, sulla base del Piano Finanziario di cui al punto 7 e degli altri costi sostenuti direttamente dal Comune, considerando anche gli eventuali accantonamenti a fondo svalutazione crediti, per l'insoluto relativo alla TIA, l'IVA indetraibile presente nelle fatture del Gestore, i fondi per sconti e riduzioni, la maggiorazione standard e l'applicazione del tributo provinciale come previsto al Comma 28 dell'art. 14 del D.L. n.201/2011 convertito in L. n. 214/2011;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e stipula

1. Oggetto

Il presente atto ha ad oggetto l'affidamento, da parte del Comune, al Gestore HERA, titolare della gestione del servizio rifiuti e della riscossione TIA al 31.12.2012, per il solo esercizio 2013, in "deroga" alle previsioni dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 successivamente modificato dalla L. n. 228/2012 e dall'art. 10 comma2° del D.L. 08 aprile 2013 n. 35 convertito nella L. n. 64/2013:

- a) della emissione e riscossione degli avvisi di pagamento degli acconti del tributo Tares limitatamente alla quota rifiuti, per conto del Comune;
- b) della gestione della Tares relativa alla 3° rata comprensiva del tributo sui rifiuti e della maggiorazione standard pari allo 0,30 €/mq da versare allo Stato, scomputando da tale 3° rata i pagamenti dei precedenti due acconti Tares.

2. Gestione Tares rifiuti e maggiorazione standard

- 1) HERA provvederà all'emissione e alla riscossione degli avvisi di pagamento degli acconti del tributo Tares limitatamente alla quota rifiuti, ai sensi dell'art. 10 co.2 relative al 1° e 2° quadrimestre 2013, con scadenza di pagamento rispettivamente al 30 giugno ed al 30 settembre 2013, da effettuarsi mediante le modalità previste per TIA1 o TIA2 nel 2012 (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria). L'importo degli avvisi in acconto, è commisurato all'ammontare TIA di competenza del contribuente per l'anno 2012, nel quale è incorporata l'IVA relativa al servizio rifiuti in quanto costo del servizio medesimo.
- 2) Per l'emissione degli avvisi di pagamento della 3a ed ultima rata Tares con scadenza al 31 Dicembre 2013, Hera provvederà alla gestione delle attività di elaborazione, accertamento e riscossione della Tares, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 del D.L. n. 201/2011, comprensiva delle seguenti attività, descritte più dettagliatamente nel Capitolato Speciale di Gestione della Tares allegato sub A alla presente convenzione:

Gestione della banca dati;

Gestione ordinaria Tares;

Gestione dei servizi di supporto alla riscossione Tares

Il Comune dichiara che con l'approvazione del regolamento Tares intende confermare una politica ambientale relativamente al servizio rifiuti in continuità con quanto realizzato con la TIA1/TIA2, compatibilmente con la normativa di riferimento, in materia di riduzioni, sconti e articolazione tariffaria.

Hera S.p.A. effettuerà, sotto la vigilanza ed il controllo del Comune, oltre alle attività descritte nel presente articolo e nel capitolato, qualsiasi altra attività, anche non menzionata, collegata alla gestione ordinaria della Tares e dei servizi di supporto alla riscossione ordinaria, compresa la predisposizione di qualsiasi atto/provvedimento/comunicazione/informativa ed in particolare le operazioni descritte nel presente capitolato speciale allegato sub A alla Convenzione di Gestione Tares.

3. Responsabile del Tributo e Referente Comunale della Convenzione

- 1) Hera provvederà a nominare, ai sensi dell'art. 14 co. 36 D. L. 201/11, il funzionario responsabile della Tares, a cui sono attribuite le funzioni per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, i poteri relativi alle attività indicate al punto 2 della convenzione, comprese la sottoscrizione degli avvisi e dei provvedimenti concernenti il tributo, nonché la rappresentanza in giudizio per

controversie relative al tributo stesso. Ogni attività dovrà essere svolta in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari.

- 2) Il Comune nominerà un referente TARES, a cui sono attribuiti i poteri di indirizzo, verifica e controllo dell'attività e di confronto con Hera relativamente alle attività di gestione del tributo.

4. Corrispettivo gestione Tares

- 1) Per l'esercizio delle attività di gestione della Tares per il 2013, individuate al punto 2 della presente Convenzione e più ampiamente descritte in Capitolato Speciale Allegato sub A, Il Comune corrisponderà ad HERA un importo pari a 2,09 % sul riscosso della Tares di competenza del 2013. Dal riscosso, ai fini del computo del corrispettivo di gestione Tares, va esclusa solo la quota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992.
- 2) Le parti concordano di stimare per l'anno 2013 il corrispettivo dovuto per la gestione ordinaria e servizi di supporto di cui al punto 2 comma 2 della presente convenzione, pari a € 23.453,28 + Iva 21% (salvo variazioni).
- 3) Per l'attività di recupero evasione elusione Tares, se ed in quanto richiesta dal Comune, HERA richiede la remunerazione del 18 % (diciotto per cento) di quanto riscosso a seguito di tale attività.

5. Fatturazione gestione Tares

- 1) Hera emetterà fatture per prestazioni semestrali, in corrispondenza con i mesi di settembre e dicembre 2013 - con data fine mese dicembre - salvo conguaglio, oltre ad IVA, per le attività gestione Tares di cui all'articolo 2 del presente accordo.
- 2) La fattura dovrà recare il codice CIG - Codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP - Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, obbligatorio ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., che il Comune si impegna a comunicare a HERA

6. Pagamenti – Cessione del credito

- 1) La condizione di pagamento delle fatture emesse, della gestione Tares , è pari 30 gg dalla data di ricevimento fattura.
- 2) I pagamenti saranno eseguiti sui conti correnti dedicati istituiti ai sensi della L. n. 136/2010 che saranno comunicati separatamente da HERA unitamente ai nominativi delle persone abilitate ad operare su tali conti.
- 3) HERA si riserva il diritto di cedere i crediti derivanti dalle fatture di cui all'art. 5 nel rispetto di quanto previsto dall'art 117 comma 2 del D.L.gs n.163/2006 e s.m.i.. In particolare, tali cessioni saranno effettuate mediante scrittura privata autenticata e debitamente notificate con le modalità previste per legge, senza preventiva comunicazione.
- 4) Il Comune di Castel Guelfo di Bologna ai sensi dell'art.117 del D.Lgs.163/2006 potrà rifiutare le cessioni con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica.

- 5) Gli oneri finanziari sostenuti da Hera per la cessione delle suddette fatture saranno imputati al piano finanziario del 2014, come previsto dalla lettera di Atersir prot. AT/2013/0000754 del 4 febbraio 2013.

7. Attività residuali TIA

- 1) Il Comune conviene in capo ad HERA la titolarità delle attività residuali di applicazione TIA, per il periodo di quinquennale 2008-2012, comprensive di riscossione e di recupero evasione ed elusione della TIA.
- 2) L'attività di chiusura del 2012 comprende la gestione delle operazioni di cessazione dei contratti 2012, la determinazione e fatturazione del wash-up o conguaglio (aggiornamento anagrafico 2012, consuntivazione sconti, determinazione etc.), l'emissione, la stampa, l'invio, delle fatture TIA di competenza dell'anno 2012.
- 3) Il Gestore si impegna a comunicare all'Ente ed all'Autorità d'Ambito competente, l'importo riscosso oggetto di recupero TIA, per le valutazioni di competenza ATERSIR in merito a eventuali imputazioni in diminuzione dei costi TARES da inserire nei successivi piani finanziari.

8. Obblighi della ditta verso il personale dipendente

- 1) Il gestore affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali assumendone gli oneri relativi, esonerando pertanto l'Amministrazione fin d'ora da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalla omissione o violazione delle disposizioni normative anzi citate afferenti la materia del lavoro ed assicurativa.

9. Trattamento dati – Privacy - Riservatezza

- 1) Le Parti si impegnano al trattamento dei dati personali, limitatamente allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, dirette o connesse agli obblighi assunti con il presente atto, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.
- 2) Il Comune, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, nomina HERA Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, con separato atto, per l'espletamento delle attività di gestione Tares, dedotte nella presente Convenzione.
- 3) HERA si obbliga a consegnare ai contribuenti l'informativa circa il trattamento dei dati personali ai fini Tares, inclusa la comunicazione al Gruppo HERA e imprese terze di cui essa si avvalga per le finalità di gestione Tares, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
- 4) Le Parti si danno reciprocamente atto dell'esistenza di vincoli di riservatezza sulle informazioni, le notizie ed i dati riguardanti l'oggetto della Convenzione, scambiate tra esse in esecuzione della medesima.

- 5) La pubblicazione e diffusione a terzi, con qualunque mezzo, di informazioni e dati relativi all'esecuzione del presente accordo, deve essere preventivamente e reciprocamente autorizzata.
- 6) Il Responsabile del trattamento dati per il Comune è il dott. Antonio Caravita in qualità di Dirigente Servizio Tributi Associato nel Nuovo Circondario Imolese.
- 7) Responsabile Esterno del trattamento dati, per conto del Comune, ai fini della riscossione TARES: HERA spa viale Berti Pichat 2/4 Bologna.

HERA al fine di garantire che l'Azienda operi costantemente in conformità alla legge in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) ed ai provvedimenti normativi correlati, ha inoltre nominato una serie di "Responsabili del trattamento dei dati personali dell'unità organizzativa di appartenenza":

Per la Direzione Servizi Ambientali il Responsabile del procedimento di gestione della TARES è l'ing. Zanfini Raffaella in qualità di Dirigente Pianificazione e Controllo

Per la Direzione Servizi e Sistemi Informativi il Responsabile del procedimento di Fatturazione - Incassi della TARES è la Rag. Gulminelli Prisca in qualità di Responsabile di Fatturazione - Incassi

Per la Direzione Gestione Tecnica Clienti il Responsabile della gestione banca dati contribuenti ai fini TARES è il dott. Benedetti Franco in qualità di Responsabile di Servizio Tecnico Clienti "

10. Oneri di informazione a carico delle Parti

- 1) **HERA** si impegna a comunicare al Comune, con modalità telematiche concordate, che assicurino la sicurezza del trattamento dati:
 - a) l'importo totale degli avvisi di pagamento emessi pro-rata, preventivamente all'emissione, e le informazioni previste in capitolato speciale;
 - b) lo stato delle morosità dei contribuenti relativo all'avviso di pagamento emesso per la 3° rata TARES, entro 60 giorni dalla scadenza di pagamento dello stesso;
 - c) il rendiconto consuntivo dell'attività di gestione TARES 2013 entro 60 gg dalla scadenza dell'avviso di pagamento del conguaglio 2013;
 - d) a trasmettere al Comune, al termine dell'affidamento, l'intera banca dati Tares, aggiornata con ogni informazione ivi contenuta necessaria per la gestione del servizio e l'emissione degli avvisi di pagamento, compreso l'archivio cartaceo (documentazione amministrativa, nonché quella fornita dai contribuenti debitamente archiviata e catalogata secondo l'ordine derivante dall'attività di produzione degli atti) , senza alcun onere aggiuntivo.
- 2) Il **Comune** si impegna a trasmettere ad HERA:

a) gli aggiornamenti periodici dei dati anagrafici ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafica TIA 2012 e della costituzione della banca dati Tares, con le seguenti scadenze:

- due scarichi dall'anagrafe dei residenti aggiornata al 01/01 e 30/06 di ogni anno a partire dal 01.01.2013;

- entro il giorno 5 di ogni mese, dati ed aggiornamenti anagrafici dei residenti relativi alle variazioni anagrafiche intercorse nel periodo compreso tra l'estrazione precedente e la data di estrazione attuale;

b) I dati desunti dalla banca dati dell'Anagrafe, di cui alla precedente lettera a), dovranno essere forniti su formato elettronico in conformità con il tracciato record specificato nell'allegato B), consegnato ad HERA su cd o altra modalità di trasmissione al fine di garantire un'adeguata protezione dei dati. A tale scopo il Comune autorizza HERA all'utilizzo dei dati anagrafici – tramite apposita convenzione – ed a prendere contatti con le Software House per le effettuazioni delle operazioni di trasmissione dei tracciati record in nome e per conto del Comune stesso. Per il trasferimento dei dati richiesti e per i successivi aggiornamenti non sarà corrisposto alcun canone al Comune, in ragione del principio del trasferimento di dati da pubblica amministrazione a soggetto erogatore di pubblico servizio, ai fini del corretto svolgimento delle funzioni che a ciascuno dei soggetti giuridici interessati viene attribuito dalla legge, nel rispetto integrale della normativa attualmente in vigore per il corretto utilizzo dei dati personali.

c) I flussi di incasso Tares entro 5 gg. lavorativi dalla rendicontazione periodica dell'Agenzia delle Entrate al Comune ovvero le credenziali di accesso ed autenticazione al sistema informativo del Comune ricevente la rendicontazione, per l'attività di riconciliazione con gli avvisi ordinari di pagamento di competenza HERA relativi alla riscossione della terza rata a conguaglio.

11. Durata - Modifiche - Clausola di rinvio

- 1) La presente convenzione regola le attività di gestione il Servizio di Gestione Tares a decorrere dal 01.01.2013 al 31/12/2013, salvo proroghe da concordare tra le Parti qualora consentite dalla normativa in materia.
- 2) Ogni modifica del presente atto della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle parti secondo le rispettive procedure.
- 3) In caso di modifica del quadro normativo di riferimento, che abbia rilevanza impatti sugli aspetti economici definiti nella presente convenzione rispetto all'erogazione economica in oggetto, le Parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.

12. Condizione Risolutiva

- 1) La presente Convenzione è soggetta a condizione risolutiva da far valere da ciascuna delle parti con comunicazione espressa in forma di raccomandata o di notifica a mezzo pec (posta elettronica certificata), qualora, a seguito di intervenute modifiche normative della TARES o

in esito all'iter di conversione in legge del D.L.n. 35/2013 mutino le condizioni di gestione del tributo per il 2013 e non siano più compatibili con uno o più dei seguenti aspetti:

- a. con le modalità espresse nella convenzione;
- b. con l'offerta economica di gestione TARES proposta da HERA, per eccessiva onerosità;
- c. con le scadenze di riscossione del tributo previste dai Comuni ai sensi di legge;
- d. con l'interesse pubblico.

13 . Spese contrattuali

- 1) Il presente atto è soggetto a registrazione in solo caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

14 . Foro Competente

- 1) Per qualunque controversia tra le Parti avente ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, il foro competente esclusivo è quello di Bologna.

Letto approvato e sottoscritto, tanto in fine quanto a margine dei fogli non contenenti le sottoscrizioni finali, in segno di accettazione e conferma.

Data

Comune di

ALLEGATO A – CAPITOLATO SPECIALE GESTIONE TARES HERA

ALLEGATO B - TRACCIATO RECORD FILE SCARICHI ANAGRAFE TRASMESSI DAI COMUNI AD HERA PER GESTIONE TARES

Proposta economica per il Servizio di Gestione Tares 2013, iva esclusa

COMUNE DI		CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	
QUOTA GESTIONE TARES: Gestione Banca dati + Gestione ordinaria + Supporto alla Riscossione (iva esclusa)		% GESTIONE TARES (Gestione Banca dati + Gestione ordinaria + Supporto alla Riscossione) sul RISCOSSO TOTALE TARES 2013 (compresa la quota dei servizi indivisibili)	% di compenso sul riscosso per l'attività di Recupero Evasione Elusione Tares
€	23.453,28	2,09%	18,0%

La percentuale indicata potrebbe essere oggetto di rideterminazione qualora venisse esclusa per legge la riscossione della quota servizi indivisibili della Tares.

CAPITOLATO SPECIALE GESTIONE TARES HERA

ALLEGATO A) alla CONVENZIONE GESTIONE TARES – anno 2013

1. L'affidamento da parte del Comune ad HERA S.P.A. della gestione delle attività di elaborazione, accertamento e riscossione degli acconti della TARES e della 3° rata comprensiva dei servizi indivisibili nei limiti e nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L.n. 35/2013 e successivamente meglio specificato, prevede le attività di:

- Gestione della banca dati;
- Gestione ordinaria Tares;
- Gestione dei servizi di supporto alla riscossione Tares

HERA potrà inviare ai contribuenti, per il pagamento delle prime due rate in acconto del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già in uso e predisposti per il pagamento TIA 1 e TIA 2 o TARSU (bollettini postali, domiciliazione bancaria etc...)

L'importo delle rate in acconto sarà determinato secondo due criteri:

- a) per le dichiarazioni di occupazione antecedenti al 1 gennaio 2013, commisurandolo all'ammontare della TIA di competenza dell'anno 2012, addebitata a ciascun Cliente;
- b) per le nuove occupazioni dal 1 gennaio 2013, tenendo conto delle tariffe applicate nel Comune, nell'anno precedente, salvo conguaglio.

Il computo della 3° rata dovuta a titolo di TARES, per l'anno 2013, che conterrà anche l'addebito della quota relativa alla maggiorazione standard, dedotti i versamenti in acconto della TARES per la sola quota rifiuti, sarà gestito da HERA S.P.A. in conformità al Regolamento Tares approvato dal Comune individuando i soggetti passivi nei "contraenti" risultanti dall'anagrafica TIA aggiornata al 01.01.2013, tenuto conto delle superfici immobiliari, e delle composizioni del nucleo familiare e delle categorie tariffarie risultanti dall'anagrafica stessa, applicando i criteri dell'art. 14 co. 9 del D.L. 201/2011, che fa rinvio al DPR. n. 158/1999.

Il Comune dichiara che con l'approvazione del regolamento Tares intende confermare una politica ambientale relativamente al servizio rifiuti in continuità con quanto realizzato con la TIA2, compatibilmente con la normativa di riferimento, in materia di riduzioni, sconti e articolazione tariffaria.

Hera S.p.A. emetterà avvisi di pagamento della TARES intestati al Comune, evidenziando la qualifica assunta da Hera S.p.A., titolare della gestione del servizio TARES, a cui i contribuenti dovranno fare riferimento per tutte le dichiarazioni di inizio, cessazione e variazione, eventuali altre comunicazioni, nonché ogni informazione ed eventuale reclamo.

Gli acconti del tributo TARES relativi alla sola quota rifiuti saranno riscossi da Hera e riversati al comune entro 15 giorni dall'incasso degli avvisi di pagamento in acconto da effettuarsi mediante le modalità previste per TIA2 nel 2012 (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria).

Per la riscossione della 3° ed ultima rata Tares, da effettuarsi ai sensi dell'art. 14 co. 35 D.L. 201/11 come modificato dall'art. 10 co. 1 lett. c D.L. 35/13, Hera provvederà alla riconciliazione con gli avvisi ordinari

sulla base dei flussi di incasso trasmessi dal Comune, entro 15 giorni dalla rendicontazione periodica dell'Agenzia delle Entrate.

I nuovi contribuenti potranno assolvere l'onere relativo alla Tares per il 2013 presentando la dichiarazione iniziale, di cessazione o di variazione ad Hera S.p.A., fatta salva l'occupazione temporanea di cui ai commi da 24 a 26 dell'art. 14 del DL 201/2011 per la quale il pagamento della tassa con la modalità della Cosap costituisce anche dichiarazione.

Hera S.p.A. concorderà con il Comune, il nuovo modello di dichiarazione Tares delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, per le quali è intervenuta o è cessata o è variata l'occupazione, comprensiva dei dati catastali (foglio, particella e subalterno), del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero interno, se esistente.

Hera S.p.A. effettuerà, sotto la vigilanza ed il controllo del Comune, oltre alle attività descritte nel presente capitolo, qualsiasi altra attività, anche se non menzionata, collegata alla gestione ordinaria della TARES e dei servizi di supporto alla riscossione ordinaria, compresa la predisposizione di qualsiasi atto/provvedimento/comunicazione /informativa, ed in particolare le operazioni descritte nel presente capitolato speciale allegato sub A) alla Convenzione di Gestione TARES.

2.1 Gestione della banca dati

Hera S.p.A. si impegna alla creazione e manutenzione della banca dati dei soggetti passivi tenuti al pagamento della TARES mediante incrocio di banca dati TIA con gli aggiornamenti periodici della banca dati anagrafica del Comune ed altre eventualmente disponibili, nonché delle denunce presentate dai contribuenti.

Alla scadenza della Convenzione di gestione TARES per il 2013, o in caso di revoca o risoluzione dell'affidamento del servizio, HERA si obbliga a trasmettere tempestivamente al COMUNE la banca dati TARES aggiornata anche con le ultime denunce presentate.

2.2 Gestione ordinaria della Tares

Hera S.p.A. provvederà a:

- a) Supportare il Comune in elaborazioni e simulazioni della TARES sulla base del Regolamento Comunale e delle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, per la definizione dell'articolazione tariffaria Tares, tenuto conto del piano finanziario approvato da Atersir, dei costi di gestione del tributo TARES affidato ad Hera S.p.A. e degli altri costi sostenuti direttamente dal Comune, dell'IVA indetraibile presente nelle fatture del gestore, dei fondi per sconti e riduzioni, della maggiorazione per i servizi indivisibili e dell'applicazione del tributo provinciale, come previsto al comma 28 dell'art. 14 del DL 201/2011 convertito nella legge 214/2011;
- b) Rendere disponibile un sistema informatico per svolgere tutte le attività relative alla gestione del tributo, tra cui a titolo esemplificativo, si elencano: la bonifica della banca dati, la gestione e applicazione di eventuali agevolazioni tariffarie (con le diverse modalità), la formulazione di modulazioni tariffarie finalizzate alla applicazione di riduzioni relative alla raccolta differenziata delle utenze domestiche e non domestiche, la predisposizione delle procedure informatiche ed emissione di

lettere di richiesta di informazioni, di richiesta chiarimenti e/o documenti integrativi, degli avvisi di pagamento ordinari annuali TARES e degli sgravi e/o rimborsi;

- c) Formazione delle liste di carico della TARES con le periodicità previste dal Regolamento TARES comunale ai fini della predisposizione degli avvisi di pagamento ordinario (comprensiva della quota per servizi indivisibili di cui al comma 13 e 13 bis art. 14 D.L. 201/2011 e della quota di competenza della Provincia di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992);

2.3 Gestione servizi di supporto alla riscossione ordinaria della Tares

Hera S.p.A. condurrà le seguenti attività a supporto della riscossione ordinaria della Tares:

- a) Produrre e sottoporre al Comune il prospetto di sintesi e l'eventuale elenco di dettaglio in quanto richiesto dall'ente locale. Tale prospetto di sintesi conterrà, ai fini del corretto accertamento nel bilancio dell'Ente, l'indicazione di ciascuna voce di entrata della lista di carico;
- b) Inserire su sistema informatico, per ciascuna lista di carico degli atti emessi, le corrette indicazioni fornite dall'Ente circa i riferimenti di bilancio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si indicano: annualità di bilancio, risorsa di bilancio). Tale fase sarà necessaria ai fini delle rendicontazioni contabili per consentire all'Ente di visualizzare in qualsiasi momento le informazioni necessarie per l'iscrizione/adequamento degli accertamenti di entrata di bilancio secondo le modalità di legge.
- c) Emissione, stampa ed invio ai contribuenti individuati ai sensi dell'art. 14 co. 3 del D.L. 201/2011 degli avvisi di pagamento della TARES, inclusi conguagli previsti per legge, unitamente ai modelli precompilati in ogni loro parte per consentire al contribuente il pagamento entro e non oltre la data di scadenza del versamento. Ogni avviso di pagamento conterrà, oltre alle norme di carattere generale, le informazioni specifiche di competenza, l'ambito di applicazione, le tariffe, le modalità di calcolo, e l'importo delle rate dovute alle singole scadenze, nonché ogni altro elemento utile previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il contenuto ed il layout dell'avviso di pagamento saranno preventivamente sottoposti al Comune per la condivisione in termini di descrizioni testuali .
- d) L'invio dei sopraddetti documenti sarà effettuato con modalità ordinaria attraverso i canali di recapito attualmente utilizzati da Hera in regola con l'attuale normativa sulla liberalizzazione del servizio postale. La documentazione sarà postalizzata entro termini congrui a consentire il rispetto del termine di pagamento previsto nel Regolamento.
- e) Esecuzione di opportuni controlli e correzioni sugli avvisi di pagamento non recapitati per anagrafica incompleta o per indirizzo errato/sconosciuto/incompleto ed invio degli avvisi all'indirizzo/nominativo rettificato;
- f) Acquisizione dal Comune dei flussi di incasso, secondo modalità concordate di accesso alle banche dati, provenienti dall'Agenzia delle Entrate, con periodicità almeno settimanale per la relativa riconciliazione con gli avvisi ordinari;
- g) Provvedere alla riconciliazione dei pagamenti eseguiti con modello unificato di pagamento (F24) con le posizioni presenti in banca dati e con i relativi riversamenti eseguiti dall'Agenzia delle Entrate sul conto

corrente postale intestato all'Ente o sul conto di tesoreria, al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi, di consentirne la rendicontazione e di ridurre al minimo i pagamenti non riconciliati.

- h) Gestire gli eventuali sgravi intesi come abbattimento del carico per somme riconosciute non dovute ed aggiornare la relativa lista di carico.
- i) In caso di mancato recapito degli avvisi di pagamento, Hera S.p.A. garantisce al contribuente la possibilità richiedere l'invio o la stampa dell'avviso di pagamento ordinario con allegati modelli unificati di pagamento attraverso i canali di contatto ordinari dei Clienti HERA
- j) Predisporre, stampare ed inviare gli eventuali avvisi di rettifica con allegato bollettino di conto corrente postale intestato all'Ente, e/o modello unificato, premarcato e precompilato in ogni sua parte per consentire al contribuente il pagamento dell'importo ricalcolato sulla base degli sgravi emessi e degli eventuali pagamenti intervenuti con i contenuti indicati per l'avviso di pagamento ordinario.
- k) Riconciliazione e produzione degli elenchi dei contribuenti morosi, ai fini di emissione degli avvisi di accertamento in rettifica del pagamento da inviare ai Comuni per lo svolgimento di tutte le azioni necessarie per la riscossione delle somme inclusa la formazione dei provvedimenti (ruolo o decreto di ingiunzione fiscale) delle procedure di riscossione coattiva;
- l) Attività opzionale soggetta a specifica richiesta da parte del Comune ed a quotazione separata: Recupero evasione ed elusione della TARES di competenza 2013, previa integrazione delle banche dati anagrafiche ed elaborazione flussi per la predisposizione ed emissione degli avvisi di accertamento d'ufficio ed in rettifica della dichiarazione, nonché del relativo pagamento e svolgimento di tutte le azioni necessarie per la riscossione delle somme dovute fino alla formazione dei provvedimenti (ruolo o decreto di ingiunzione fiscale) delle procedure di riscossione coattiva.

2.4 Gestione del rapporto con i cittadini e gli utenti

Hera S.p.A. gestirà attività di front e back office con le modalità poste in essere per la gestione della tariffa rifiuti, in quanto compatibili, e precisamente numero di sportelli adeguato e risorse dedicate ed adeguatamente formate nell'ambito della specifica normativa disciplinante l'oggetto nonché i processi collegati all'attività di gestione ordinaria del tributo e dei sistemi informativi di gestione delle banche dati tributarie, in modo da garantire un'efficace, corretta, e tempestiva informazione all'utenza; attivo anche per il caricamento delle dichiarazioni, per la gestione degli eventuali annullamenti degli atti, dei rimborsi, e per tutta l'attività di riscossione ordinaria.

In particolare sarà garantita assistenza ai cittadini anche nella verifica dei pagamenti effettuati e/o delle eventuali problematiche intervenute, su tutte le modalità di pagamento attivate.

Gli orari di apertura degli sportelli gestiti direttamente da HERA presso le città capoluogo ovvero i grandi comuni, saranno di 33 ore a settimana, con orari di seguito indicati:

Imola BO Via Mentana, 10 Da Lunedì a Sabato dalle 8.30 alle 12.30 Chiusura per Santo Patrono il 13 agosto Gestione Outsourcer – Area B

Imola BO Via Casalegno, 1 Da Lunedì a Giovedì dalle 8.00 alle 15.00;
Venerdì dalle 8.00 alle 13.00 Chiusura per Santo Patrono il 13 agosto. Customer Care Imola/Faenza

Medicina BO Sportello Amico via Pillio da Medicina 1 Martedì e Mercoledì dalle 15.00 alle 17.45
Giovedì e Venerdì dalle 8.15 alle 12.00
Sabato dalle 8.15 alle 11.00 Chiuso per Santo Patrono il 13 Dicembre. Gestione Outsourcer - Area B

Per ogni ulteriore informazione sugli sportelli è consultabile il sito www.gruppohera.it/sportelli.

Per ogni informazione sulla TARES si può chiamare il Servizio Telefonico Clienti di Hera all numero verde dedicato 800.999.004 che risponde dalle 8:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8:00 alle 13:00. Per chi chiama da cellulare: 199.500.170 (telefonata a pagamento, costo come da piano tariffario scelto dal cliente)

Eventuali reclami potranno essere recapitati presso il "Servizio Clienti Gruppo Hera" Casella postale 7155 c/o FO 7 47122 Forlì (FC)
E-Mail: tares@gruppohera.it - Fax: 0542-368180

Hera S.p.A. garantisce opportuna ed adeguata informazione per eventuali sospensioni delle attività di relazioni con le utenze (sportelli e call center) attraverso il sito internet istituzionale del Gestore (www.gruppohera.it) e mezzo stampa.

L'Assistenza al cittadino prevede anche la gestione di una casella di posta elettronica alla quale il cittadino potrà inoltrare eventuali richieste. .

2.5 Gestione e rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi

Hera S.p.A. consentirà all'Ente, di visualizzare previa estrazione dalla banca dati Hera, per ciascuna lista di carico o per ciascun accertamento di bilancio, i dati relativi a:

- a) Situazione generale e dettagliata degli avvisi di pagamento ordinari emessi;
- b) Situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente.

Le rendicontazioni sopradescritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti inviati, dei rimborsi, dello stato delle eventuali procedure concorsuali o di liquidazione intervenute, dello stato del pagamento aggiornato sulla base degli sgravi emessi.

Tale rendicontazione dettagliata conterrà l'indicazione della tipologia di entrata (es. tassa, quota tributo provinciale, quota maggiorazione servizi indivisibili, recupero spese etc.), dell'importo pagato come rata in acconto o come importo complessivo annuo consentirà all'Ente di visualizzare, in qualsiasi momento, una situazione aggiornata e puntuale dell'andamento delle riscossioni di propria competenza, distinta per annualità.

1 Tracciato record file scarichi Anagrafe trasmessi dai Comuni per TARES**ALLEGATO B**

N.	Campo	tipo	Num Char	dal	al	A/N	O/F	Descrizione	Annotazioni
01	Codice ISTAT	Num	6	1	6	N	O	Codice del Comune che invia i dati	Necessario per stabilire su quale Comune operare a sistema. Ogni comune ha tariffe diverse e pertanto la localizzazione territoriale è indispensabile ai fini della determinazione Tares.
02	Tipo variazione	Num	2	7	8	N	O/F	Tipo di Variazione (vedi tabella T1)	Obbligatorio per estrazione dati mensili (nei regolamenti è esplicitato che eventuali variazioni degli elementi che determinano la tariffa di riferimento (tra cui il numero dei componenti) dovranno essere comunicate al Gestore entro il termine di xx giorni dal verificarsi delle stesse. Si prescinde da tale obbligo per le informazioni che il Gestore acquisirà periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche storiche della composizione dei nuclei familiari della popolazione residente. Il dato è pertanto necessario per capire se si tratta di una aggiunta, di una cancellazione o di una sospensione temporanea dell'utente ed impatta direttamente sulla determinazione della tariffa) Facoltativo/NON COMPILATO per estrazione dati anagrafe completa residenti
03	Data variazione	Char	10	9	18	A	O	Data di registrazione dell'evento	Obbligatorio per estrazione dati mensili (necessario per stabilire da che data è valida la variazione essendo la tariffa igiene ambientale calcolata pro-die) Obbligatorio per estrazione dati anagrafe completa residenti (data estrazione dati)
04	Ora variazione	Num	8	19	26	N	F	Ora di registrazione dell'evento	Facoltativo necessario nel caso vi siano più movimenti nella stessa giornata
05	Codice Anagrafico	Num	10	27	36	N	O	Codice Identificativo attribuito all'individuo dal comune	Necessario per identificare univocamente l'utente.
06	Flag residenza	Char	1	37	37	A	O	Stato dell'individuo al momento dell'estrazione R = residente nel comune M = Deceduto D = Iscritto AIRE (residenti all'estero) V = Emigrato non AIRE Può essere straniero residente nel comune che va all'estero (non iscritto all'AIRE) N = Non residente	Qualora nei regolamenti fossero previsti trattamenti tariffari particolari per gli utenti iscritti all'AIRE, per i non residenti, per i residenti con due abitazioni nello stesso comune, il dato è necessario per gestire la tariffa. In molti regolamenti sono presenti queste casistiche.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 DEL 03/09/2013

07	Flag certificabilità	Char	1	38	38	A	F	Questo campo assumerà il valore "0" a fronte di cittadini con residenza sospesa o bloccati per censimento. Per tutti gli altri casi assumerà valore " " (nullo)	
08	Cognome e Nome	Char	50	39	88	A	O		Necessario per l'individuazione dell'utente da parte del CRM (sportello/ call center). Esempio: contratto intestato a Laffi KaTares, figlio Laffi Davide che studia all'estero 6 mesi da escludere dalla Tares, e utente che telefona per conoscere la sua posizione. Qualora nell'archivio non fosse presente e riconoscibile il figlio, non si saprebbe a chi fa riferimento il numero componenti il nucleo familiare.
09	Sesso	Char	1	89	89	A	F		Idem punto 08 – Eventualmente necessario per l'individuazione dell'utente da parte del CRM (sportello / call center)
10	Data nascita	Char	10	90	99	A	F		Idem punto 08 – Eventualmente necessario per l'individuazione dell'utente da parte del CRM (sportello / call center)
11	Comune di nascita	Char	30	100	129	A	F		Idem punto 08 – Eventualmente necessario per l'individuazione dell'utente da parte del CRM (sportello / call center)
12	Flag Cod. Fiscale variato	Char	2	130	131	A	F	Indicazione di variazione del codice fiscale dell'individuo Se l'anagrafico ha subito la modifica del Codice Fiscale o una variazione generica di dati che ha portato alla modifica dello stesso, il campo conterrà il valore "SI", altrimenti " " (nullo).	Eventualmente necessario per verificare la corretta posizione contrattuale dell'utente nel caso sia intestatario del servizio
13	Cittadinanza	Char	3	132	134	A	F	Codice Cittadinanza	
14	Codice famiglia corrente	Num	10	135	144	N	O	Identificativo univoco di Famiglia (A.P.R.) Codice della famiglia cui appartiene l'individuo. Il codice viene attribuito dal comune.	Dato indispensabile per ricostruire il nucleo familiare dell'utenza Tares ed avere il controllo del sommerso.
15	Codice convivenza (fam.	Char	2	145	146	N	O	Compilato solo se la Famiglia in oggetto risulta essere una	Necessario per identificare una tipologia di utenza che da "domestica" diventa "non domestica" ed applicare la giusta tariffa.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 DEL 03/09/2013

	corrente)							Convivenza Se diverso da "00" significa che la famiglia è una convivenza (casa di riposo, caserma, ordine religioso, etc.).	
16	Numero componenti famiglia	Num	3	147	149	N	F		Eventualmente necessario per la corretta valorizzazione della quota variabile dell'utenza Tares
17	Rapporto parentela	Char	1	150	150	A	O	Viene compilato con il valore "0" solo in presenza di anagrafico "Intestataro Scheda" (cioè capo famiglia); in tutti gli altri casi sarà impostato " " (nullo).	necessario per identificare i casi in cui vi è scissione di nucleo familiare e di conseguenza la nascita di una nuova utenza Tares
18	Codice via	Num	5	151	155	N	O	Codice attribuito alla via dell'indirizzo di residenza	Necessario per l'individuazione dell'edificio soggetto a TARES
19	Via	Char	40	156	195	A	O	Toponimo comprensivi di denominazione della via.	Necessario per l'individuazione dell'edificio soggetto a TARES
20	Numero civico	Num	5	196	200	N	O		Necessario per l'individuazione dell'edificio soggetto a TARES
21	Suffisso (esponente)	Char	4	201	204	A	O		Necessario per l'individuazione dell'edificio soggetto a TARES
22	Scala	Char	1	205	205	A	O		Necessario per l'individuazione dell'edificio soggetto a TARES
23	Piano	Num	2	206	207	N	O		Necessario per l'individuazione dell'edificio soggetto a TARES
24	Interno	Num	2	208	209	N	O		Necessario per l'individuazione dell'edificio soggetto a TARES
25	Codice frazione	Num	5	210	214	N	O	Codice relativo all'indirizzo di destinazione	Necessario per l'individuazione dell'edificio soggetto a TARES
26	Frazione	Char	40	215	254	A	O	Denominazione della frazione geografica relativa all'indirizzo di residenza	Necessario per l'individuazione dell'edificio soggetto a TARES
27	Cap	Num	5	255	259	N	O	Codice avviamento postale del Comune . Deve essere necessariamente diverso da 00000	Necessario per l'individuazione dell'edificio soggetto a TARES.
28	Codice fiscale	Char	16	260	275	A	O		Obbligatorio per riconciliazione incassi e Chiave di ricerca dell'intestataro del contratto. Necessario per l'individuazione dell'utente da parte del CRM (sportello / call

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 DEL 03/09/2013

29	Flag Codice fiscale valido	Char	1	276	276	A	O	V = valido (validato dal Ministero dell'Interno) N = non valido (calcolato in automatico con una procedura	center) Necessario per verificare se il codice fiscale è stato attribuito in modo automatico
30	Numero vecchia famiglia	Num	10	277	286	N	O/F	Codice identificativo univoco della Famiglia dalla quale l'individuo proviene.	Obbligatorio per estrazione dati mensili (Il suo fine è quello di verificare che sia corretta la ricostruzione del nucleo familiare dell'utenza TARES e eliminare così fasce di evasione che si potrebbero venire a creare senza il monitoraggio puntuale del dato stesso) Facoltativo/NON COMPILATO per estrazione dati anagrafe completa residenti
31	Codice convivenza relativo alla vecchia famiglia	Num	2	287	288	N	O/F	Compilato solo se la Famiglia in oggetto risulta essere una Convivenza	Obbligatorio per estrazione dati mensili (necessario per verificare che sia corretta la ricostruzione del nucleo familiare dell'utenza TARES) Facoltativo/NON COMPILATO per estrazione dati anagrafe completa residenti
32	Numero componenti vecchia famiglia	Num	3	289	291	N	F		Eventualmente necessario per verificare che sia corretta la ricostruzione del nucleo familiare dell'utenza TARES
33	Data evento	Char	10	292	301	A	O/F	Data di decorrenza dell'evento	Obbligatorio per estrazione dati mensili (necessario per stabilire da che data è valida la variazione essendo la tariffa igiene ambientale calcolata pro-die) Facoltativo/NON COMPILATO per estrazione dati anagrafe completa residenti
34	Codice fiscale vecchio	Char	16	302	317	A	F		Eventualmente necessario per verificare che sia corretta la ricostruzione del nucleo familiare dell'utenza TARES
35	Flag ridenominazione indirizzo	Char	1	318	318	A	F	Indicazione di variazione di indirizzo senza variazioni dell'impianto	Eventualmente necessario per verificare casi di ridenominazione di vie all'interno di un comune o rinumerazione di civici

TABELLA T1 – TIPI VARIAZIONE

Tipo variazione	Descrizione	Gruppo Variazione	Fam Corr.	Fam vecchia
01	Nascita (nuovo anagrafico da caricare - in famiglia già esistente)	A	Si	
02	Immigrazione (nuovo anagrafico da caricare - può anche costituire un nuovo nucleo familiare)	A	Si	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 DEL 03/09/2013

03	Aggiunta su DB. di Residente (nuovo anagrafico da caricare - può anche costituire un nuovo nucleo familiare)	A	Si	
04	Aggiunta su DB. di Emigrato / Deceduto			
05	Aggiunta su DB. di A.I.R.E. (nuovo anagrafico da caricare - può anche costituire un nuovo nucleo familiare - N.B. A.I.R.E. = Anagrafe Italiani Residenti all'Estero - flag residenza = "D")			
06	Aggiunta su DB. di Non Residente			
07				
08	Immigrazione di Non Residente (da considerare come una immigrazione normale)	A	Si	
09	Nascita all' A.I.R.E. (nuovo anagrafico da caricare - può anche costituire un nuovo nucleo familiare - N.B. Comunicazione dal Consolato può anche già avere 30 anni - flag residenza = "D")			
10	Cambio Indirizzo	C	Si	Si
11	Scissione di nucleo (operazione che avviene all'interno di stessa via / numero civico e può anche creare un nuovo nucleo familiare)	C	Si	Si
12	Unione di nucleo (operazione che avviene all'interno di stessa via / numero civico e può anche comportare la cancellazione di un nucleo familiare)	C	Si	Si
13	Vedovanza			
14	Divorzio			
15	Matrimonio			
16	Reimmigrazione (reiscrizione in anagrafe di cittadino precedentemente cancellato per emigrazione)	A	Si	
17	Emigrazione (cancellazione logica dell'anagrafico - se l'individuo era unico componente si perde anche la famiglia)	B		Si
18	Emigrazione all'estero (solo per cittadini Italiani / Iscrizione A.I.R.E.)	B		Si
19	Morte (se l'individuo era unico componente si perde anche la famiglia)	B		Si
20	Ripristino Emigrato / Deceduto / Irreperibile (solo a fronte di palese errore di persona)	D	Si	
21	Ripristino Emigrato Estero (solo a fronte di palese errore di persona)	D	Si	
22	Cancellazione Anagrafico (cancellazione fisica di tutti i record caricati per un determinato cittadino)	D		Si

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 DEL 03/09/2013

23	Aggiornamento dati A.I.R.E.			
24	Cambio indirizzo A.I.R.E.			
25	Acquisto / Perdita cittadinanza italiana	E	Si	
26	Cancellazione per Irreperibilità (solo dopo il periodo di circa un anno durante il quale l'anagrafico presenta i seguenti valori: Flag Resid. = "R" / Flag Cert. = "S" - Dopo la cancellazione Risulta: Flag Resid. = "N" / Flag Cert. = "L")	D		Si
27	Iscrizione per Ricomparsa (reiscrizione di individuo già presente in DB, precedentemente cancellato per irreperibilità)	A	Si	
28	Reiscrizione da altra A.I.R.E. (reiscrizione nella mia A.I.R.E. di un anagrafico precedentemente cancellato - Flag Resid. = "D")			
29	Trasferimento ad altra A.I.R.E. (per noi diventa un emigrato nazionale Flag Resid. = "V")	E	Si	
30	Aggiornamento dati generici. Il record viene scaricato solo per le seguenti Variazioni: Cognome / Nome Sesso Data Nascita Comune di Nascita Codice fiscale Flag di certificabilità Rapporto di Parentela	E	Si	

Gruppo variazione	Descrizione
A	Iscrizioni
B	Cancellazioni
C	Variazione nuclei
D	Ripristini e cancellazioni particolari
E	Aggiornamenti generici

Comune di Castel Guelfo (BO)
Revisore Unico
Verbale n. 14 del 5.08.2013

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE TARES ANNO 2013 AL GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI HERA SPA.

Il sottoscritto Dott. Marco Castellani, dopo aver analizzato la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto:

- visto l'art.10 comma 2 del D.L. 6.4.2013, n. 35 convertito nella Legge n.64 del 6 giugno 2013 che, in materia di Tares, per il solo anno 2013, introduce norme in deroga a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011 ed in particolare integra le disposizioni con i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (HERA spa);

- visto che il servizio di riscossione è affidato al Nuovo Circondario Imolese;

- tenuto conto della Convenzione e del Capitolato che regolano i rapporti tra HERA SPA ed il Comune;

- tenuto conto delle incertezze normative sulle modalità di applicazione del tributo tutt'ora esistenti;

- richiamato il precedente verbale n. 12 del 15/05/2013 sul Regolamento e le Tariffe TARES.

~~Per quanto di competenza, esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto che sarà sottoposta al Consiglio Comunale del __/08/2013.~~

Il Revisore Unico
Marco Castellani



Sett. A